



COMUNE DI

MIGNANEGO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E APPROVAZIONE RIDUZIONI CAUSA COVID-19.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **21:00** nella Sala Comunale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunito, in video conferenza, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti/Assenti
Maria Grazia Grondona	Presidente	Presente
Michele Malfatti	Consigliere	Presente
Gigliola Bruzzo	Consigliere	Presente
Aldo Bertulla	Consigliere	Presente
Ileana Rondanina	Consigliere	Presente
Enrica Chiesa	Consigliere	Presente
Giulio Barabino	Consigliere	Presente
Lorena Oneglia	Consigliere	Presente
Enrico Gottardo	Consigliere	Presente
Giuliano Graziani	Consigliere	Presente
Maurizio Loria	Consigliere	Assente
Andrea Campora	Consigliere	Assente
Elisabetta Brandinelli	Consigliere	Presente

**Totale**

Presenti	11	Assenti	2
----------	----	---------	---

Assiste il Segretario Comunale Dott. Domenico Scrocco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Maria Grazia Grondona nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

*« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... »;*

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commida 641 a 668, art. 1, leggen. 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. »*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la*

*deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile»;*

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29 giugno 2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 627.822,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RILEVATO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Mignanego un incremento nella misura del 0,96% del Piano Finanziario TARI 2020;

DATO ATTO che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

*Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:*

- 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;*
- 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- 3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
- 4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

PRESO ATTO di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 già validato dalla Città Metropolitana di Genova è pari ad € 627.822,00, IVA compresa, di cui € 375.077,00 per costi variabili ed € 296.281,00 per costi fissi (a cui vanno detratti € 43.536,00 per detrazioni di cui al comma 4.5 della delibera ARERA n. 443/2019/RIF),

PRESO ATTO che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 627.822,00;

PRESO ATTO che, in sede di definizione dell'articolazione delle tariffe l'Amministrazione ha integrato il costo del servizio con gli importi relativi a sconti e riduzioni obbligatorie per legge (zone non servite, compostaggio...) verso le utenze per un totale di € 33.100,00. Tale importo non viene rendicontato nel PEF in quanto non concorre al calcolo dei costi efficienti del servizio;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 25.09.2020 con la quale il Comune di Mignanego, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020;

RITENUTO pertanto, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021:

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- la tariffa è determinata, sulla base dei costi di gestione risultanti dal piano finanziario;
- la tariffa è articolata, per l'utenza domestica, in un'unica fascia, e, per l'utenza non domestica, in 14 fasce riferite alla tipologia di attività svolta;
- le tariffe per ogni categoria omogenea di utenza sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei rifiuti per tipologia di utenza;
- che l'insieme dei costi complessivi da coprire con il gettito della tassa possa essere equamente ripartito fra utenze domestiche e non domestiche secondo le seguenti percentuali, sulla base – per ciascuna delle due macro categorie di utenza - dei costi ed entrate dell'anno 2019 e dell'ammontare e incidenza delle agevolazioni e riduzioni tariffarie da applicare: utenze domestiche 80,86% e utenze non domestiche 19,14% e dato atto che, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa di competenza dell'anno 2021, il gettito attribuito alle due macro categorie di utenze risulterà, sulla base delle indicate percentuali, così suddiviso:
  - utenze domestiche € 534.422,00
  - utenze non domestiche € 126.500,00;

RICHIAMATO l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure

obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno).

RITENUTO, per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, di approvare le riduzioni TARI sulla base dei seguenti criteri:

*Utenze non domestiche*

- *bar, ristoranti, trattorie, circoli, associazioni*: riduzione del 90%,
- *esercizi commerciali alimentari e non, plurilicenze alimentari, tabaccai, farmacie, edicole*: riduzione del 10%,
- *tutte le altre categorie (escluse Banche, Uffici postali e di servizi pubblici)*: riduzione del 55%;

La riduzione, oggetto del beneficio spettante per l'anno 2021, sarà portata in diminuzione del tributo TARI dovuto, mediante applicazione nella bollettazione senza che l'interessato ne faccia richiesta.

ATTESO CHE l'onere finanziario per le suddette riduzioni, troverà copertura in appositi stanziamenti relativi al "Fondone Covid" opportunamente vincolato in avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 e sui fondi 2021 del bilancio di previsione;

ATTESO CHE le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente deliberazione di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 3% fissata dalla Città Metropolitana con provvedimento n. 4 del 20.01.2021;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente*

*disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;*

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nel more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

PRESO ATTO che la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere dell'organo di revisione dei conti, agli atti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

CON n. 9 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Brandinelli) e n. 1 contrario (Graziani);

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare, con decorrenza dal 1 gennaio 2021, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche denominate in Euro/mq, con riferimento alla classificazione dei locali e delle aree tassabili previste dal regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente tassa sui rifiuti (TARI), come risulta dalla “Tabella Categorie e Tariffe anno 2021” di cui all'ALLEGATO A) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, le riduzioni TARI sulla base dei seguenti criteri:

Utenze non domestiche

- *bar, ristoranti, trattorie, circoli, associazioni*: riduzione del 90%,
- *esercizi commerciali alimentari e non, plurilicenze alimentari, tabaccai, farmacie, edicole*: riduzione del 10%,
- *tutte le altre categorie (escluse Banche, Uffici postali e di servizi pubblici)*: riduzione del 55%;

La riduzione, oggetto del beneficio spettante per l'anno 2021, sarà portata in diminuzione del tributo TARI dovuto, mediante applicazione nella bollettazione senza che l'interessato ne faccia richiesta.

3) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Genova nella misura del 3%;

4) di stimare in € 660.922,00 (al netto del 3% del tributo di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992) il gettito della TARI derivante dall'applicazione delle tariffe di cui all'ALLEGATO A);

5) di introitare l'entrata derivante al cap. 1028 del bilancio, al quale sarà iscritto idoneo stanziamento;

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), entro i termini previsti dalla vigente normativa;

7) di demandare al Settore proponente gli incumbenti di competenza connessi con l'adozione del presente provvedimento.

Indi, stante l'urgenza, il suesposto provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con n. 10 voti favorevoli e n. 1 contrario (Graziani).

Letto e sottoscritto

Il Presidente  
(Maria Grazia Grondona)

Il Segretario Comunale  
(Dott. Domenico Scrocco)

## TABELLA CATEGORIE E TARIFFE ANNO 2021

<b>Cat.</b>	<b>Destinazione dei locali e delle aree</b>	<b>Tariffa (€/mq.)</b>
1	Utenze domestiche	2,68
2	Musei, Biblioteche, Scuole, Luoghi di culto	4,18
3	Circoli	4,18
4	Associazioni	3,82
5	Alberghi, Ristoranti	5,47
6	Case di cura o riposo	8,48
7	Uffici, Agenzie, Studi professionali	8,48
8	Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze non alimentari, Esercizi commerciali non alimentari	8,46
9	Attività industriali con capanni di produzione	6,36
10	Aree deposito attività (aree scoperte)	3,33
11	Plurilicenze alimentari o miste, Esercizi commerciali alimentari	8,48
12	Autorimesse e magazzini senza vendita	3,36
13	Case vacanze, appartamenti ad uso turistico, Bed & Breakfast, agriturismo	1,94
14	Area sosta camper	1,55
15	Laboratori artigianali	4,28